Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO R. LAPORTA
05015 Fabro(TR) Piazzale F. Parri,3 Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 – E- Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556
E Mail cert. tric815008@pec.istruzione.it
Sito web: www.istfabro.edu.it

European Commission
Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Criteri di ammissione alla classe successiva

Scuola Primaria

Il D. Lgs. 62/2017, all'art. 3, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato

Scuola Secondaria di I grado

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Il Collegio, ferma restando l'autonomia dei singoli Consigli di classe nella decisione finale e tenendo conto della normativa sugli alunni BES, stabilisce quanto segue:

- cinque/sei insufficienze con il 5: non promosso in quanto quasi la metà delle discipline è risultato insufficiente;

- quattro insufficienze con il 4: non promosso in quanto la gravità dell'insufficienza è prova del fatto che esistono delle lacune notevoli e che mancano le basi per proseguire senza difficoltà;

- tre quattro e due cinque non promosso in quanto la gravità dell'insufficienza è prova del fatto che esistono delle lacune notevoli e che mancano le basi per proseguire senza difficoltà;

- alunni già ripetenti: sarà il Consiglio di classe a valutare attentamente la situazione, per consentire all'alunno il miglior percorso formativo possibile.

La valutazione del comportamento viene espressa con un voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza**. Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.** Per gli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di I grado, ammessi alla classe successiva, pur in presenza di carenze, sarà previsto un consolidamento estivo personalizzato consigliato dal docente interessato e una prova di verifica del lavoro svolto durante le vacanze da tenersi la prima settimana di scuola. Dovrà essere allegata una specifica nota nel documento individuale di valutazione e trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno con una comunicazione in cui il docente specificherà le carenze dell'alunno e le strategie e modalità di recupero da attivare durante l'estate.

Criteri di ammissione alla classe successiva Scuola Secondaria II grado

Nella valutazione degli studenti delle classi dalla prima alla quarta si considerano i seguenti criteri che fanno riferimento al D.M. 80/07 e all' O.M. 92/07, alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione del comportamento e del profitto contenute nel D.P.R. n° 122 del 22/06 /2009, alle indicazioni in materia di validità dell'anno scolastico come da C.M. n° 20 del 04/03/ 2011, alle linee guida della riforma dei Professionali del Decreto 766 del 23 agosto 2019 (Decreto Interministeriale n° 92 del 2018 e D.lgs 61 del 2017).

Per l'ammissione alla classe successiva gli studenti devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

Criteri di ammissione alla classe successiva (II^,III^, IV^)

Non ammissione alla classe successiva

- Quattro materie insufficienti (= 5, 5, 5, 5);

- Tre materie, di cui due gravemente insufficienti (= 4, 4, 4,5);

- Tutte le situazioni peggiorative rispetto alle precedenti.

Sospensione del giudizio

- Tre materie insufficienti, di cui almeno una grave (4, 5, 5);

- Due materie insufficienti;

- Una materia insufficiente.

CLASSI PRIME

Per gli alunni frequentanti le classi prime, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017, la scuola effettuerà **al termine del primo anno, la valutazione intermedia** concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti .

A seguito di tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:

1. La studentessa e lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti . In tale ipotesi lo studente **è**

ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

2. La studentessa e lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione , ecc.). In tal caso lo studente **è ammesso** alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all' inizio dell'anno scolastico successivo.

3. La studentessa e lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente **è ammesso con revisione del P.F.I.** alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:

• partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);

• partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I..

4. La studentessa e lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese **tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno,** neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato **non ammesso** all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale riorientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Per l'ammissione alla classe successiva le studentesse e gli studenti devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi e viene formulata dal Consiglio di classe. Un voto inferiore a 6 comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, mentre un voto pari a 6 comporta la sospensione del giudizio e la necessità di partecipare a attività di recupero.

Criteri ammissione Esame I ciclo

Ammissione all'esame Sulla base degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

● aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

● non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame Conclusivo del primo ciclo. In base all'art. 2, comma 4 del D.M. 741/17, che invita a valutare il percorso formativo compiuto dagli alunni nei tre anni, il Consiglio di classe elabora una media ponderata relativa ai tre anni. La media del primo anno incide per il 10% sul voto finale, quella del secondo anno per il 30%, quella del terzo per il 60%. La media dei voti disciplinari relativa ai tre anni è calcolata escludendo la religione, l'attività alternativa, il comportamento e i laboratori.

La media sarà arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Si può essere ammessi agli esami conclusivi del primo ciclo anche con un voto di ammissione inferiore a 6/10. Il voto di ammissione farà media nel determinare il voto finale dell'esame.

Criteri ammissione Esame II ciclo

Ammissione all'esame sulla base dell' Art. 13 del Decreto Legislativo n. 62/2017, l'ammissione all'Esame di maturità avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

Per l'ammissione all'Esame di Maturità delle studentesse e degli studenti delle classi quinte, si fa riferimento ai criteri contenuti nell' O.M. sugli Esami di Maturità in sintonia con il D.P.R. n° 122/2009 e con la C.M. n° 20/2011 e all'**art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017,** alle disposizioni contenute nell'**Ordinanza Ministeriale annuale sugli Esami di maturità**

Criteri per l'ammissione all'esame di maturità :

- aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- non avere una valutazione inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- OM pubblicata specificatamente per l'anno in corso

Frequenza scolastica

- È necessario aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

- Il Consiglio di classe può ammettere anche chi ha superato le assenze consentite solo in presenza di gravi motivi documentati, come:

    - malattia o motivi di salute certificati;

    - gravi motivi familiari;

    - attività sportive o artistiche di alto livello
    - altri motivi personali a discrezione del CdC

Valutazione finale nelle discipline

- La studentessa e lo studente deve aver conseguito una valutazione positiva in tutte le discipline (almeno 6/10).

- Tuttavia, il Consiglio di classe può deliberare l'ammissione anche con una o più insufficienze (in un gruppo di discipline che danno voto unico) se ritiene che:

    - siano stati comunque raggiunti gli obiettivi formativi e di comportamento del percorso scolastico;

    - lo studente possa affrontare l'esame con profitto.

Comportamento (condotta)

- Il voto di condotta deve essere almeno pari a 6/10.

- Con la riforma 2026, il voto di condotta assume un peso maggiore:

    - un voto inferiore a 6 comporta la non ammissione all'Esame di Stato;

- la valutazione tiene conto non solo del rispetto delle regole scolastiche, ma anche di partecipazione, impegno e correttezza digitale (uso responsabile dei dispositivi e dei social). aver svolto le prove Invalsi
- Aver comperato le ore della Formazione Lavoro (ex Pcto)